



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 7-2024 - Seduta N° 3847 - del 08/01/2024 - Numero d'Ordine 5

Prot/2024/25278

Oggetto L.R. n. 29/2017 art. 17, c. 4 bis. Approvazione modalità e termini per l'espressione della VIA da parte della Regione in qualità di Autorità competente nell'ambito di procedimenti approvativi in capo ad altre amministrazioni".

Struttura Proponente Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore		X
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		7	1

Relatore alla Giunta GIAMPEDRONE Giacomo Raul

Con l'assistenza del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 21 sub

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare, gli articoli 6, 23, 24 e 25 che disciplinano la procedura di VIA nazionale;

la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 29, recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018" ed, in particolare, l'articolo 17, c. 4 bis, che demanda alla Giunta regionale l'approvazione delle modalità e dei termini per l'espressione della VIA da parte della Regione, in qualità di autorità competente, nell'ambito di procedimenti approvativi in capo ad altre amministrazioni, compatibili con i termini stabiliti per la conclusione del procedimento;

DATO ATTO CHE:

a seguito di alcuni recenti interventi normativi del Legislatore statale, sono state previste, nell'ottica della semplificazione e soprattutto dell'accelerazione dei procedimenti in ambiti di particolare interesse, procedure con portata innovativa, che incidono anche sui procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

in particolare vengono presi in considerazione l'articolo 38 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), relativo alla localizzazione ed alla realizzazione di opere pubbliche anche di interesse locale, nonché l'articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) in materia di autorizzazione unica per impianti alimentati da energie rinnovabili, che prevedono che la valutazione ambientale venga esperita come subprocedimento nell'ambito dei procedimenti approvativi in capo ad amministrazioni diverse dalla Regione, in luogo della procedura volta al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27bis del citato D.lgs. n. 152/2006;

in tale contesto la Regione ha previsto, modificando l'articolo 17 della l.r. n. 29/2017 in materia di VIA, al comma 4bis, che l'espressione della compatibilità ambientale sia resa sulla base di modalità e termini definiti dalla Giunta regionale, che provvede, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale di riferimento, ad armonizzare, per quanto possibile, le tempistiche della procedura di VIA con i termini stabiliti per la conclusione del procedimento approvativo;

CONSIDERATO che:

a tal fine il settore competente ha predisposto un documento recante le modalità ed i termini per l'espressione della VIA da parte della Regione in qualità di Autorità competente nell'ambito di procedimenti approvativi in capo ad altre amministrazioni, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

in sede di elaborazione del suddetto documento si è fatto riferimento ai principi di cui alle Direttive 2014/52/UE e 2011/92/UE, concernenti la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e di quelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché alla disciplina in materia di VIA di competenza statale, con particolare riferimento agli articoli

23, 24 e 25 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, quanto alle fasi in cui si articola la procedura ed alle tempistiche previste per le consultazioni pubbliche;

in particolare dalla suddetta procedura sono state mutate le relative fasi e le tempistiche per la consultazione pubblica, che resta fissata in sessanta giorni, ferma restando l'eventuale rinnovazione della medesima, di durata pari a quindici giorni, in caso di modifiche progettuali e fatte salve le disposizioni speciali previste per i progetti finanziati a valere sulle risorse del PNRR;

l'armonizzazione delle tempistiche relative all'espressione della VIA da parte della Regione rispetto ai termini di conclusione del procedimento di competenza delle amministrazioni precedenti, è attuata attraverso la previsione della possibilità, da parte del proponente, di richiedere all'Autorità competente, supposta la completezza del progetto e della documentazione allegata, di avviare il procedimento di VIA contestualmente alla pubblicazione che apre la fase di consultazione pubblica, nonché l'ulteriore contrazione delle fasi procedurali, fermo restando che la durata della fase pubblica non può essere inferiore a trenta giorni e quella eventuale, in caso di modifiche progettuali, non può essere inferiore a quindici giorni.

RITENUTO, pertanto, di approvare il documento recante "Modalità e termini, ai sensi dell'articolo 17, c. 4 bis della l.r. n. 29/2017, per l'espressione della VIA da parte della Regione in qualità di Autorità competente nell'ambito di procedimenti approvativi in capo ad altre amministrazioni", allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Difesa del Suolo, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero, Antincendio Boschivo, Protezione civile, Emergenze, Partecipazioni regionali (Ire spa), Politiche socio sanitarie e Terzo Settore

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa che si richiamano integralmente:

1. di approvare il documento recante "Modalità e termini, ai sensi dell'articolo 17, c. 4 bis della l.r. n. 29/2017, per l'espressione della VIA da parte della Regione in qualità di Autorità competente nell'ambito di procedimenti approvativi in capo ad altre amministrazioni", allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Modalità e termini, ai sensi dell'articolo 17, c. 4bis della l.r. n. 29/2017, per l'espressione della VIA da parte della Regione in qualità di Autorità competente nell'ambito di procedimenti approvativi in capo ad altre amministrazioni

Qualora disposizioni di legge statali prevedano per l'approvazione di un progetto l'espressione della VIA, da parte della Regione in qualità di autorità competente, nell'ambito di procedimenti approvativi in capo ad altre amministrazioni, la procedura di VIA regionale si articola come segue:

1. Il proponente presenta istanza di VIA all'Autorità Competente con le modalità previste all'articolo 3 delle Linee Guida regionali per la presentazione delle istanze relative alle procedure di valutazione ambientale di competenza regionale, corredata da:
 - a) elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) del D. lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
 - b) studio di impatto ambientale, redatto ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia;
 - c) sintesi non tecnica;
 - d) informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32 del D. lgs. n. 152/2006;
 - e) copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori quando dovuti;
 - f) avviso al pubblico, redatto secondo il modulo C delle Linee guida ex D.G.R. 835/2023;
 - g) risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 36/2023;
 - h) relazione paesaggistica ai sensi di legge.
2. Oltre alla documentazione di cui al punto 1 il Proponente in relazione alla tipologia del Progetto presentato - in conformità alle vigenti disposizioni regionali e nazionali, quando obbligatoriamente esperiti antecedentemente la presentazione dell'istanza, trasmette:
 - a) avvenuta conclusione positiva del procedimento di cui agli artt. 7 e 9 del Regolamento regionale 28 dicembre 2017 n. 6;
 - b) l'esito favorevole della procedura di cui alla l.r. 2 gennaio 2007, (testo unico in materia di commercio);
 - c) il parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
 - d) approvazione della variante allo strumento urbanistico qualora la tipologia dell'impianto non soggiaccia a norme speciali;
3. L'istanza di cui al comma 1 - previa verifica della completezza documentale e del pagamento degli oneri istruttori, entro 15 giorni dalla ricezione, è pubblicata sul sito web della Regione Liguria con modalità tali da garantire la riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente. Il Responsabile del Procedimento comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli Enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web di Regione Liguria.
4. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, qualora la documentazione risulti incompleta, il responsabile di procedimento richiede al proponente la documentazione integrativa con un termine perentorio per la trasmissione fissato entro 30 giorni. Scaduto tale termine, ovvero, qualora dall'esito della verifica la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza sarà

obbligatoriamente archiviata.

5. Della presentazione dell'istanza e della pubblicazione della documentazione nonché delle comunicazioni di cui al precedente comma 3 viene dato avviso al pubblico sul sito web regionale. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ne è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate.
6. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta per i progetti finanziati a valere sulle risorse del PNRR, dalla pubblicazione di cui al comma 5, chiunque può presentare osservazioni sul progetto ed entro il medesimo termine sono acquisiti i pareri degli Enti e delle Amministrazioni pubbliche. Dette osservazioni vengono trasmesse al proponente che, entro i successivi 15 giorni, ha facoltà di presentare all'Autorità competente proprie controdeduzioni.
7. Il Responsabile del procedimento, in esito alle osservazioni del pubblico ed ai pareri pervenuti da parte delle Amministrazioni e degli enti coinvolti, nonché delle controdeduzioni del proponente, può, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci per i progetti finanziati a valere sulle risorse del PNRR, richiedere la modifica e/o l'integrazione degli elaborati progettuali stabilendo un termine di venti giorni per la trasmissione dei medesimi elaborati. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti, su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
8. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, qualora siano intervenute delle modifiche degli elaborati progettuali, avvia una nuova consultazione del pubblico in relazione alle sole modifiche od integrazioni apportate agli elaborati progettuali, applicando il termine di trenta giorni, ovvero di quindici giorni per i progetti finanziati con fondi PNRR, per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 3. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
9. A conclusione del procedimento l'Autorità competente rilascia, entro il termine di 60 giorni, ovvero trenta giorni per i progetti finanziati con fondi PNRR, la pronuncia di compatibilità ambientale sulla base dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni fornite dal proponente, dei risultati del processo di partecipazione del pubblico compresi i pareri delle amministrazioni di cui al comma 3. La pronuncia di compatibilità ambientale, se positiva, contiene eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
 - a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
 - b) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;
 - c) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
 - d) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente.

10. La pronuncia di VIA è immediatamente pubblicata sul sito web dell'autorità competente che ne stabilisce l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, fermo restando che, qualora il progetto non sia stato realizzato nel termine di efficacia, il procedimento di VIA deve essere reiterato. È fatta salva la concessione di proroga, su istanza motivata del proponente da inoltrare all'Autorità competente prima della scadenza del termine di efficacia.
11. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale.
12. Qualora disposizioni di legge statali prevedano, per l'approvazione di un progetto assoggettato a VIA, nell'ambito di procedimenti approvativi in capo ad altre amministrazioni, tempistiche significativamente contratte, l'Autorità competente può dimezzare i termini stabiliti nei commi precedenti, fermo restando che la durata della fase pubblica di cui al comma 5 non può essere inferiore a trenta giorni e quella di cui al comma 8 non può essere inferiore a quindici giorni.
13. Nell'ambito del procedimento disciplinato dall'articolo 38 del D. Lgs. n. 36/2023, il proponente, supposta la completezza del progetto e della documentazione allegata, nell'istanza di VIA può chiedere all'autorità procedente di avviare il procedimento contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 5, nonché la contrazione delle tempistiche delle ulteriori fasi procedurali, fermo restando che la durata della fase pubblica di cui al comma 5 non può essere inferiore a trenta giorni e quella di cui al comma 8 non può essere inferiore a quindici giorni.
14. Il responsabile di procedimento svolge l'istruttoria, avvalendosi del supporto delle strutture regionali interessate, del supporto tecnico di ARPAL ovvero, in ragione della complessità del progetto o della necessità di accelerazione del procedimento, del Comitato istruttorio istituito ai sensi dell'articolo 17 della l.r n. 29/2017.
15. Per quanto non disciplinato nel presente atto e per quanto compatibili continuano a trovare applicazione le disposizioni normative di cui agli articoli 23, c. 1, 24, c. 2 e 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, nonché gli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 152/2006 nel rispetto delle modalità di cui alle Linee guida regionali per la presentazione delle istanze relative alle procedure di valutazione ambientale di competenza regionale.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2024-AC-11

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Giacomo Raul GIAMPEDRONE		08/01/2024 12:42
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Paola CARNEVALE		08/01/2024 12:36
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		08/01/2024 12:30
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Paola CARNEVALE		08/01/2024 09:08
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Paola CARNEVALE		08/01/2024 09:07

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria